



sophie m.scholl

Liceo Linguistico
«Sophie Magdalena Scholl»
via Mattioli, 8 – 38122 Trento
☎ +39(0)461/914499
segr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
dir.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
www.linguisticotrento.it
C.F. 96093040226
IBAN IT18F052160180200000000730



Trento 30 dicembre 2014.

DETERMINAZIONE N. 70.

OGGETTO: Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento.

Addi trenta del mese di dicembre dell’anno duemilaquattordici,

IL DIRIGENTE

VISTO che l’articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m., recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, dispone che “il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo” e che “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32;

VISTO che i requisiti previsti dal testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m., per assumere l’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione sono così individuati:

- “essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.”;
- “è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione scolastica è presente un’unità di personale in possesso dei requisiti sopra descritti previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

s. m., nella persona dell'assistente tecnico di laboratorio, signor Emiliano Facchinelli, nato a Trento il 17 gennaio 1978, che tra gli altri, risulta in possesso:

- dell'attestato di frequenza e superamento con esito positivo della verifica degli apprendimenti del corso di formazione per addetto del servizio di prevenzione e protezione – Modulo A;
- dell'attestato di frequenza e superamento con esito positivo della verifica degli apprendimenti del corso di formazione per addetto del servizio di prevenzione e protezione – Modulo B – macro settore ATECO 8;
- dell'attestato di frequenza e superamento con esito positivo della verifica degli apprendimenti del corso di formazione per addetto del servizio di prevenzione e protezione – Modulo C;

CONSIDERATO che il signor Emiliano Facchinelli ha partecipato con esito positivo a successivi corsi di aggiornamento in materia di sicurezza;

VISTO che l'articolo 23 delle legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5, recita al comma 1, lettera d), che il dirigente “adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24”;

VISTO che l'articolo 75, comma 2, della legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 e s. m., recante “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento” considera, i dirigenti, anche scolastici, quali “datori di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 solo se sono dotati di effettivi poteri decisionali e di spesa per quanto concerne le dotazioni mobiliari ed immobiliari con cui opera il personale assegnato alle strutture da loro dirette”;

CONSIDERATO che nella parte terza del contratto collettivo provinciale di lavoro vigente riferito al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, denominata “norme speciali per particolari categorie di personale”, al paragrafo denominato “Indennità responsabili prevenzione e protezione (art. 86 bis CCPL 17.10.2003 come aggiunto dall'art. 16 Accordo sindacale di data 10.11.2004)” è ammessa la facoltà per il Dirigente scolastico di attribuire a personale interno l'incarico del servizio di prevenzione e protezione di un'Istituzione scolastica;

VISTA la legge provinciale. n. 7/1997 e s. m. recante: “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”, che individua all'articolo 3 quali funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di servizio la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, nonché nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite dalla legge la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa;

VISTO il D.P.G.P. n. 6/78 di data 26 marzo 1998 e s. m., registrato dalla corte dei conti in data 01 giugno 1998, reg. 1, fgl. 5, con cui è stato emanato il regolamento recante: “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

CONSIDERATI gli elementi di fatto e di diritto di cui al preambolo;

DETERMINAZIONE n. 70/14.

determina

per le motivazioni espresse nel prologo:

1. di attribuire, ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 e s. m., recante "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento" al signor Facchinelli Emiliano, assistente tecnico di laboratorio, l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Liceo linguistico "Sophie M. Scholl" di Trento a partire dal 01 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2015;
2. di dare atto, come specificato in premessa, che il signor Facchinelli Emiliano presenta i requisiti necessari a rivestire il suddetto incarico;
3. di dare comunicazione ai servizi provinciale competenti della nomina del signor Facchinelli Emiliano a responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Liceo linguistico "Sophie M. Scholl" di Trento, ai fini della corresponsione all'interessato dell'indennità riconosciuta nella parte terza del contratto collettivo provinciale di lavoro vigente riferito al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, denominata "norme speciali per particolari categorie di personale", al paragrafo denominato "Indennità responsabili prevenzione e protezione (art. 86 bis CCPL 17.10.2003 come aggiunto dall'art. 16 Accordo sindacale di data 10.11.2004)";
3. di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento di attuazione della legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 e s. m., approvato con D.P.G.P. n. 6/78/Leg. di data 26 marzo 1998.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- dottor Mario Turri -



